



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA

Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 2

Del 07/03/2025

OGGETTO:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, DALLE ORE 13 ALLE ORE 20 - IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'IL CARNEVALE DEI BAMBINI 43A EDIZIONE' PREVISTO PER DOMENICA 9 MARZO 2025

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA , SUAP - UNIONE TERRE DI PIANURA ,
CARABINIERI DI GRANAROLO DELL'EMILIA , GUARDIA DI FINANZA
BOLOGNA , PREFETTURA BOLOGNA , POLIZIA LOCALE GRANAROLO
DELL'EMILIA , QUESTURA DI BOLOGNA

IL SINDACO

RICCI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

VISTI:

- il programma della manifestazione per il Carnevale 2025 denominata "*Carnevale dei bambini 43° edizione*", che si svolgerà nella giornata di Domenica 09 Marzo 2025 nel territorio del Capoluogo di Granarolo dell'Emilia, con inizio ad ore 14,00 e termine ad ore 18,30;
- che l'area adibita alla manifestazione rientra nel perimetro della via San Donato da via della Repubblica a Via Roma, tutta la piazza del Popolo, la via Ghiaradino da Via San Donato a via Rizzoli e tutta la piazza VIII Marzo

CONSIDERATO che:

- in tale occasione è prevedibile un considerevole afflusso di famiglie e giovani adulti nonché minori anche nelle ore antecedenti e conseguenti l'evento essendo in essere all'interno dell'evento il luna park dei bambini in piazza VIII Marzo;
- che la gestione della manifestazione trattandosi di iniziativa a forte richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica, conseguenze negative per l'incolumità pubblica finanche atti di vandalismo e per scongiurare le criticità legate all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro, all'interno e nelle immediate vicinanze dell'evento stesso;
- la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro in generale può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

RICHIAMATA:

- la Direttiva del Ministero dell'Interno del 18 Luglio 2018 che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica), mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali sistemi indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

TENUTO CONTO:

- delle segnalazioni ricevute dall'Ente provenienti dall'Arma dei Carabinieri – Stazione di Granarolo dell'Emilia che riguardavano eventi pregressi on cui contenitori di vetro venivano utilizzati impropriamente in situazioni di alterchi accaduti all'interno delle manifestazioni e specificatamente nei pressi dell'area dedicata al luna park in piazza VIII Marzo;

RILEVATO CHE:

- la Conferenza dei servizi tenutasi in data 30.01.2025 in cui erano presenti il Sindaco, il Vice Sindaco, i referenti di uffici/servizi del SUAP Terre di Pianura, dell'Area gestione del territorio – Ufficio tecnico di Granarolo dell'Emilia, la Polizia Locale, la Proloco Granarolo dell'Emilia, l'AVPC Granarolo, la Geom. Spadaro per la stesura del piano di sicurezza, ha ritenuto opportuno che siano adottate misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'utilizzo improprio di contenitori di vetro, dall'abbandono di questi e l'accidentale rottura dei contenitori di vetro anche all'esterno dell'area dedicata alla manifestazione;

- è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

RITENUTO dunque necessario:

- in occasione della manifestazione "carnevale dei bambini 43^a edizione" del 09/03/2025 e nelle ore precedenti e seguenti la manifestazione ovvero dalle ore 13.00 alle ore 20.00 disporre il **divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro**;
- disporre tale divieto nell'area del centro abitato di Granarolo capoluogo e che è compreso nel seguente perimetro di strade: Via Tartarini, via delle Pari Opportunità, Via dell'Integrazione, Via Ghiaradino (centro abitato) Via Roma area del centro abitato dall'intersezione con via Roma segue numerazione 16-30 all'intersezione con via dell' Sport, Via San Donato dalla Rotonda Prime donne elette a Via Properzia de' Rossi, Via Borsellino, Via Europa, Via del Mulino, Foggianova (centro abitato) e tutte le vie laterali;
- Imporre il predetto divieto a tutte le tipologie di attività di seguito elencate:
 - attività commerciali su area pubblica;
 - attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante
 - esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - circoli privati;
 - attività commerciali in sede fissa;
 - laboratori artigianali alimentari.

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ATTESO:

- che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi

di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

- che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;
- che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

ORDINA

In occasione della manifestazione del Carnevale denominata "Carnevale dei bambini 43^a edizione" che si terrà **il giorno 09/03/2025** e nelle ore precedenti e seguenti la manifestazione **dalle ore 13.00 alle ore 20.00**, nell'**area del centro abitato di Granarolo capoluogo** e che è ricompreso nel seguente perimetro di strade: Via Tartarini, via delle Pari Opportunità, Via dell'Integrazione, Via Ghiaradino tratto del centro abitato, Via Roma Tratto del centro abitato dall'intersezione con Via Roma segue numerazione civici 16-30 all'intersezione con via dello Sport, Via Foggianova tratto del Centro Abitato, via San Donato dalla Rotonda Prime Donne Elette a Via Properzia De' Rossi, Via del Mulino, , Via Borsellino, Via Europa e tutte le vie laterali.

il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro;

Il divieto si applica, nella zona sopra individuata, a tutte le tipologie di attività di seguito elencate:

- attività commerciali su area pubblica;
- attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- circoli privati;
- attività commerciali in sede fissa;
- laboratori artigianali alimentari;

La violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5000,00 (pagamento in misura ridotta euro 1.000,00), ai sensi dell'articolo 50, comma 7 bis.1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

- che il divieto non si applichi agli esercizi e alle attività destinatari nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente;
- che la Polizia Locale e chiunque altro spetti farla osservare, dia esecuzione alla presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo pretorio per 15 giorni e pubblicata sul portale Internet del Comune di Granarolo dell'Emilia;

- che dell'adozione della presente ordinanza sia data informativa all'associazione commercianti rappresentative nel territorio;
- che il SUAP notifichi l'atto alle attività produttive di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi di vicinato alle media distribuzione presenti nell'area interessata ai divieti cioè tutto in centro abitato di Granarolo capoluogo e che è ricompreso nel seguente perimetro di strade Via Tartarini, via delle Pari Opportunità, Via dell'Integrazione, Via Ghiaradino (centro abitato) Via Roma Est (centro abitato) Via San Donato dalla Rotonda Prime donne elette a Via Properzia de' Rossi, Via Roma Ovest sino all'intersezione con via della Sport, Via Europa, Via del Mulino, Foggia Nova (centro abitato).

e che la presente ordinanza sia comunicata:

- alla Prefettura di Bologna;
- alla Questura di Bologna;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- alla Polizia Locale;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo